



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ORRÙ, ASTORRE, CIRINNÀ, Elena FERRARA, GIACOBBE, LO GIUDICE, LUMIA, MATTESINI, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, SOLLO, VALENTINI, MOSCARDELLI, SCALIA, GRANAIOLA, VERDUCCI, DI GIORGI, VACCARI, BORIOLI, FABBRI, FISSORE, CUCCA, PARENTE, ANGIONI, MINEO, FAVERO, Stefano ESPOSITO, MICHELONI, PUGLISI, ZANONI, MORGONI, GUERRIERI PALEOTTI, MIRABELLI e LAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2013

Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è il risultato di un metodo innovativo in fatto di elaborazione di testi normativi, oltre che per i suoi contenuti, sintetizzabili nella formula «dal territorio e per il territorio».

Il presupposto è che le isole minori attendono da anni un provvedimento che affronti in modo organico i loro problemi.

Nella precedente legislatura la 13^a Commissione permanente del Senato aveva elaborato un testo, risultato di una campagna di ascolto di tutte le istituzioni coinvolte; esso però non è mai arrivato a conclusione del suo *iter*, lasciando i 36 comuni ed i 220.000 abitanti interessati ancora in attesa di soluzioni adeguate alle loro necessità.

In una materia come questa sono in questione alcuni diritti essenziali costituzionalmente garantiti, quali l'istruzione, la salute, la libertà di circolazione. Di qui la necessità di disporre soluzioni immediate.

Un problema peculiare è quello relativo alle «aree interne». Dalle analisi contenute nei documenti elaborati ed approvati dal Ministro per la coesione territoriale del precedente Governo, risultano alcune precondizioni per lo sviluppo delle suddette aree. Il punto di partenza è che la condizione delle «aree interne» circondate dal mare è tale da esasperare e rendere più complessi sia i problemi che l'individuazione delle soluzioni. Ad esempio, quando le condizioni marittime diventano «agitate» non serve intensificare le corse dei traghetti per risolvere il problema della mobilità, come invece può accadere per le aree interne sulla terraferma, in cui più «correnti» mezzi di trasporto potrebbero avvicinare i cittadini ai servizi essenziali e garantire una scuola ed

una sanità non di serie B. Occorrono, dunque, soluzioni specifiche.

Come conseguenza dell'isolamento anche altri aspetti, quali lo smaltimento dei rifiuti, il rifornimento idrico, il rifornimento dei beni di prima necessità, l'amministrazione della giustizia, il radicamento delle attività imprenditoriali, lo sviluppo di settori quali l'agricoltura e la pesca, diventano più problematici e soprattutto più onerosi finanziariamente.

Il costo della vita per un cittadino insulare è di gran lunga superiore a quello per un abitante della terraferma, ma non è superiore il suo reddito. L'economia insulare è basata soprattutto sul turismo, con tutti i problemi che da sempre sono evidenziati: stagionalità, costi maggiori, difficoltà nei collegamenti ed onerosità degli stessi, tutti fattori che influiscono sull'occupazione e sul reddito.

Inoltre nelle isole il fattore stagionalità genera emigrazione verso la terraferma nei periodi di cosiddetta bassa stagione, che poi sono più lunghi di quelli di alta stagione.

Così spesso l'emigrazione da temporanea diventa definitiva, nei casi in cui vengono trovate occasioni di radicamento lavorativo altrove. Questo porta ad un lento, ma continuo spopolamento. I giovani non possono accettare di rimanere in un contesto che non offre loro possibilità occupazionali qualificate, possibilità di istruzione e di vita culturale adeguate e tali da permettere loro di collocarsi in un mercato del lavoro in evoluzione e sempre più competitivo.

L'attuale Governo è consapevole e determinato a creare le condizioni per una nuova

economia capace di generare occasioni occupazionali.

Le isole minori possono vantare un contesto ambientale, paesaggistico e culturale unico, che può diventare il motore del rilancio di questi territori. La stessa Unione europea (la Commissione europea il 29 giugno 2011 ha adottato il «Bilancio per la strategia Europa 2020») ha fatto dell'ambiente e della qualità della vita non solo una missione specifica, ma una missione trasversale a tutte le altre, nella convinzione che la loro valorizzazione possa costituire un volano occupazionale forte e durevole. Dunque è possibile ripartire dalle isole minori per provare a definire un nuovo modello di sviluppo integrato tra le varie realtà insulari italiane, ma anche europee; un modello incentrato sulla collaborazione tra istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee, ma integrato anche a livello di finanza pubblica e di finanza privata.

La crisi che stiamo attraversando impone un ripensamento dei ruoli, ma soprattutto del fare.

In questo caso il percorso di innovazione è reso più facile dalla sperimentazione portata avanti dai comuni, dalle forze economiche e dai cittadini nell'arco di tredici anni. Si tratta di riconoscere e rafforzare questa sperimentazione e questa sussidiarietà, in modo da non vanificare il modello che faticosamente è stato creato. Anche le sette regioni interessate da isole minori hanno condiviso questa innovazione ed alcuni Ministeri particolarmente attenti hanno contribuito alla definizione di un percorso innovativo. Anzi, a suo tempo il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, con un finanziamento deliberato e direttamente erogato ai comuni, hanno reso possibili forme di sperimentazione.

L'obiettivo di questo disegno di legge è quello di consolidare il percorso avviato nel 2000, che in questi ultimi anni è stato

affievolito da ritorni verso pratiche di agire amministrativo più tradizionali.

«Laboratorio isole» come metodo, nei termini definiti dal presente disegno di legge: è questo il frutto di una elaborazione comune con l'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), che ha visto il protagonismo anche dei cittadini e delle forze economiche locali.

Forse è la prima volta che un provvedimento viene studiato e codeciso con le rappresentanze dei territori verso cui è diretto, muovendo dalle specificità e fragilità che caratterizzano quelle realtà per cercare di trovare soluzioni mirate ed adeguate.

Per questo si è scelto di non ricorrere ad audizioni a posteriori, ma di partire dall'ascolto e dal contributo di tutti, in vista di una elaborazione condivisa. Ne consegue l'auspicio che l'approvazione del presente disegno di legge risulti facilitata proprio dal suo essere frutto di una elaborazione a stretto contatto dei problemi e delle aspettative dei territori cui è destinato. Quindi sussidiarietà istituzionale, ma anche sussidiarietà intesa come possibilità di interventi più appropriati per le aree insulari. Si è voluto in questo modo realizzare un metodo diverso per attuare l'iniziativa legislativa del Parlamento, fondato non solo sul ruolo di rappresentanza del territorio che ha espresso gli eletti, ma sulla collaborazione e complementarità di rappresentanti con i rappresentati.

Come detto il presente disegno di legge è frutto di un lungo lavoro di ascolto, di contributi scritti da parte di insegnanti, medici, forze economiche ed istituzioni locali, impegnati non a stabilire «privilegi», ma a riconoscere e a normare diritti essenziali.

Certo, le risorse economiche sono limitate e vanno utilizzate al meglio ed in modo coordinato per ottenere gli effetti sperati. In questo senso il provvedimento è ispirato al saggio agire della buona madre o padre di famiglia che cerca di amministrare al meglio le scarse risorse, rivedendo comporta-

menti e ripensandone di nuovi, adeguati a superare i problemi. Un ruolo forte, in questo modello di programmazione, dovrà essere attribuito ai nuovi fondi comunitari, ma anche agli attuali, non ancora spesi.

Del resto questo è stato anche il metodo innovativo proposto dal Ministro per la coesione territoriale, specificamente per le aree interne, al fine di valorizzare ciò che di positivo è già stato fatto dai territori, cercando sempre di ripartire da essi.

Ma «Laboratorio isole» non è solo metodo, è anche contenuti. Si parte infatti dalla previsione di un piccolo fondo, da implementare con finanziamenti altrimenti frazionati in vari Ministeri, il tutto nell'ottica di una programmazione unitaria.

Come unitaria deve essere l'azione finalizzata a realizzare gli interventi previsti dai PIST (progetti integrati di sviluppo territoriale).

Programmazione non solo di interventi pubblici ma anche di progetti privati, coerenti e concorrenti a realizzare il quadro programmatico pluriennale del DUPIM (Documento unico di programmazione isole minori) e dei PIST.

Occorre però anche la revisione dei comportamenti amministrativi, compresi quelli autorizzatori, come indicato nella legge n. 662 del 1996 che è datata, ma non quanto alle modalità di azione ivi previste. In essa infatti venivano codificate eccezioni nei comportamenti, dello stesso tipo di quelle proposte nel presente disegno di legge.

Non meno necessaria è la valorizzazione dell'autonomia comunale, unitamente ad una maggiore libertà ed autonomia finanziaria, pur nel quadro legislativo vigente, da attuarsi in modo più elastico, così da non costituire un freno ma una accelerazione dell'attività amministrativa.

La legge n. 42 del 2009, oltre a codificare i principi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, prevede, in vari articoli, disposizioni specifiche per le isole minori.

Ora, pur facendo salva l'autonomia delle regioni a statuto speciale, il presente disegno di legge ha teso a precisare e rendere applicabili alcune norme che, essendo enunciate come principio, non sembrerebbero produrre effetti attuativi immediati per i comuni, che non hanno competenza legislativa.

Agli articoli 9, 10 e 11 del disegno di legge sono previste norme specifiche su sanità, scuola, trasporti. Anche qui al fine di dare soluzioni e non di garantire privilegi ai danni di diritti essenziali.

Un articolo specifico è dedicato al tema «giustizia» che, in sintonia con quanto sancito nel decreto «del fare», rafforza l'obiettivo di ridurre il contenzioso, attraverso forme alternative quale la mediazione. Queste modalità intervengono infatti nel circuito istituzioni-cittadini-imprese, favorendo la riduzione dei tempi di amministrazione della giustizia e soprattutto l'adozione di soluzioni condivise dalle parti in causa.

Si propone pertanto la revisione della disciplina dei decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, attuativi della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di revisione delle circoscrizioni e degli uffici giudiziari, anche in considerazione del fatto che alcune isole minori sono sedi di carceri e quindi lo spostamento dei detenuti comporta oneri finanziari maggiori, rispetto invece alla conservazione della sede accorpata nelle cosiddette «Case della giustizia».

Particolarmente significativo è anche il mutamento dell'agire delle banche. La proposta infatti tende a individuare e definire un ruolo della banca che sia più legato al territorio, quindi maggiormente prossimo all'ente locale, che spesso non ha le professionalità capaci di assicurare adeguate valutazioni in ordine all'appropriatezza del tipo di intervento proposto dai privati.

Un esperimento in tal senso è stato realizzato già con il Banco di Sardegna e gli effetti sono stati positivi per tutti: l'istituzione, i cittadini e la banca.

Anche le università potrebbero svolgere un ruolo non solo di maggiore aderenza ai profili di formazione legati al territorio, ma anche di maggiore e concreta finalizzazione di progetti.

Questo contribuirebbe tra l'altro a superare il *gap* di progetti, dovuto alla cronica assenza di fondi per la progettualità.

In ultimo, la proposta di una Conferenza per il Mediterraneo mira ad inserire il problema complessivo delle isole minori in un quadro di programmazione e di progetti integrati, superando la più tradizionale «cooperazione per lo sviluppo» nella prospettiva

di progetti di coesione e sviluppo meglio integrati a livello europeo.

Gli interventi previsti con il presente disegno di legge comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, per la cui quantificazione e relativa copertura si rimanda alle determinazioni della Commissione Bilancio del Senato, che verrà investita sul punto nel corso dell'*iter* legislativo del provvedimento, del quale si auspica una celere calendarizzazione al fine di dare corso alle legittime aspettative delle comunità territoriali interessate.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali regioni, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle regioni maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato adotta gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati in sinergia e d'intesa con le regioni interessate, con i comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, e con gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito delle isole minori, in base alle rispettive competenze, anche mediante il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e

gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.

5. I comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, nonché gli enti parco e le comunità insulari e di arcipelago, ove istituiti, sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

(Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 4, sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile;

b) attivare nelle isole minori servizi di telecomunicazioni su banda larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

d) riconoscere ai comuni di cui all' allegato A, aderenti al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;

e) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;

f) ridurre la produzione e favorire la gestione, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, attivando, ove possibile, sistemi di smaltimento integrale sul territorio delle isole minori stesse, a fini di riduzione dei costi e di incremento di produttività del sistema;

g) garantire il rifornimento idrico, mediante la realizzazione di nuove infrastrutture dalla terraferma, nelle isole che ne sono sprovviste, e l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione;

h) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione;

i) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture;

l) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, prevedendo per i comuni la facoltà

di istituire un'imposta di accesso in alternativa all'imposta di soggiorno, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge;

m) promuovere ed incentivare le attività tipiche di ciascuna isola, favorendo la competitività delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, della produzione agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche prevedendo la riduzione degli oneri finanziari e dei costi di trasporto delle merci nonché la semplificazione delle procedure burocratiche;

n) favorire la promozione, in Italia e all'estero, del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

o) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Art. 3.

(Comitato istituzionale per le isole minori)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette;

b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da sei sindaci designati dalla medesima Associazione.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e dei relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati;

c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;

d) procedere alle eventuali revoche dei finanziamenti disposti con il DUPIM, su proposta dell'ANCIM, adottata d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

4. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 3, lettera a).

Art. 4.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'arti-

colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

3. Il DUPIM è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al loro finanziamento

con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*).

7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *c*).

8. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2014-2020, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 5.

(Incremento della dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è stabilita nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel

Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*).

Art. 6.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

3. I comuni di cui all'allegato A della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 52 della legge 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono istituire uno o più tributi propri al fine di destinare i relativi introiti alla realizzazione di particolari opere pubbliche, all'integrazione dei servizi sociali sul territorio nonché a misure di incremento occupazionale. Per l'istituzione dei tributi i comuni devono prevedere le opportune forme di concertazione con i cittadini e con le rappresentanze delle

categorie imprenditoriali, dei lavoratori e delle forze sociali.

4. I tributi di cui al comma 3:

a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti;

b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia inferiore a euro 15.000;

c) devono prevedere distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 7.

(Perequazione infrastrutturale)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, procedono alla puntuale ricognizione delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali nonché delle reti stradale, fognaria, idrica ed elettrica e delle installazioni portuali ed aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2014-2020.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 8.

(Imposta di sbarco)

1. I comuni di cui all'allegato A, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono istituire, con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un'imposta di sbarco da applicare a carico di coloro che, con qualsiasi mezzo di trasporto, accedono all'isola.

2. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune, che sono equiparati ai residenti, e dai soggetti portatori di *handicap* e loro familiari conviventi.

3. I regolamenti di cui al comma 1 determinano, in particolare:

a) la misura dell'imposta, che non può comunque essere superiore a 1,50 euro;

b) eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni;

c) eventuali riduzioni per particolari fattispecie e per determinati periodi di tempo;

d) le modalità con le quali le compagnie di navigazione e gli altri vettori provvedono al versamento dell'imposta alla tesoreria comunale.

4. Le compagnie di navigazione di linea e le altre compagnie autorizzate ad effettuare collegamenti da e per le isole minori riscuotono l'imposta, come definita ai sensi del comma 3, unitamente al prezzo del titolo di viaggio, e provvedono con cadenza mensile al versamento al comune di quanto riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione relativa al versamento nonché per ogni eventuale inadempimento alle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1 da parte del responsabile

d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

5. Il gettito dell'imposta di cui al presente articolo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero di beni culturali e di miglioramento dei servizi pubblici locali.

6. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-*bis* è abrogato.

Art. 9.

(Misure per il potenziamento dei servizi sanitari)

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale

medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e *post-partum*;

c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

e) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.

3. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono adottate le misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di

volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, nel riconoscimento della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 10.

*(Misure per il potenziamento
del sistema di istruzione)*

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al

comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;

b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

Art. 11.

(Misure per il potenziamento del sistema dei trasporti)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le

risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera *c-bis*) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.

3. Il servizio di trasporto con elicotteri, di cui al comma 2, è affidato in gestione dai comuni mediante apposito bando di gara per l'aggiudicazione. Nel bando deve essere previsto un titolo preferenziale per le cooperative giovanili costituite nel rispetto della normativa vigente.

4. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2014-2020, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

Art. 12.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'AN-CIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione

e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni di cui all'allegato A della presente legge, d'intesa con la regione territorialmente competente, presìdi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione dei presìdi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, il sindaco può istituire un apposito comitato consultivo, con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti, della cittadinanza attiva e del volontariato locale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono gli strumenti di pianificazione di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi di prima urgenza e di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione territorialmente competente. I comuni provvedono altresì alla costituzione di un fondo per le emergenze, da utilizzare per l'attivazione di interventi urgenti e di prima necessità in caso di calamità naturali, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

Art. 13.

*(Riduzione del contenzioso giurisdizionale.
Case della giustizia)*

1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui

all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la «casa della giustizia».

2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità, con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento ad un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 14.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)

1. Al fine di incentivare le sinergie culturali in un'ottica di crescita e di sviluppo, anche attraverso l'elaborazione di progetti per il miglioramento infrastrutturale e l'innovazione tecnologica nelle isole minori, la regione territorialmente competente e i comuni di cui all'allegato A, singoli o in associazione tra loro, possono definire appositi accordi con università ed istituti o enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

Art. 15.

(Comitato per la cooperazione con le isole del Mediterraneo)

1. È istituito il Comitato per la cooperazione con le isole del Mediterraneo, composto da:

a) cinque deputati e cinque senatori, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tenendo conto del collegio elettorale di provenienza e delle specifiche esperienze sulle tematiche concernenti le isole minori;

b) il presidente dell'ANCIM;

c) cinque rappresentanti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, designati dall'ANCIM;

d) cinque sindaci dei comuni di cui all'allegato A, rappresentativi di cinque diverse regioni, designati dall'ANCIM.

2. Sono compiti del Comitato:

a) favorire lo scambio reciproco di esperienze e di culture con le isole del Mediterraneo appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea e ad altri Stati extracomunitari;

b) predisporre ed attivare iniziative di cooperazione in un quadro di intese interstatali volte al migliore utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Il Comitato si riunisce con periodicità semestrale, alternativamente, presso le sedi istituzionali di appartenenza dei suoi componenti. In occasione della sua prima riunione, il Comitato adotta il regolamento interno per il suo funzionamento.

4. I componenti del Comitato durano in carica per cinque anni, di norma coincidenti con la durata della legislatura parlamentare. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, sono rinnovati i soli componenti di cui al comma 1, lettera a).

5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e in nessun caso può dar luogo alla corresponsione di rimborsi, indennità ed altri emolumenti comunque denominati.

6. Il Comitato, in collaborazione con altri soggetti pubblici rappresentativi delle isole minori di cui al comma 2, lettera a), promuove una Conferenza, con periodicità annuale, sulle tematiche comuni attinenti alla realtà delle isole minori. La sede permanente della Conferenza è in Roma, presso la struttura appositamente individuata dal Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

ALLEGATO A

Provincia	Isola	Superficie/Kmq	Comune
NA	Capri	10,3	Anacapri
			Capri
NA	Ischia	46,3	Casamicciola Terme
			Forio
			Ischia
			Lacco Ameno
			Barano d'Ischia
			Serrara Fontana
NA	Procida	3,7	Procida
LT	Ponza	10,0	Ponza
	Santo Stefano	0,5	
LT	Ventotene	1,5	Ventotene
SP	Palmaria	2,0	Portovenere
FG	Capraia	1,0	Isole Tremiti
	San Domino	2,5	
	San Nicola	1,0	
SS	Asinara	51,9	Porto Torres
OT	La Maddalena	19,6	La Maddalena
	Caprera	15,7	
	Santa Maria	1,7	
	Santo Stefano	3,0	
	Spargi	4,2	
	Budelli	1,6	
	Razzoli	1,5	
CI	San Pietro	51,0	Carloforte
	Sant'Antioco	108,0	Sant'Antioco
			Calasetta
AG	Lampedusa	20,2	Lampedusa e Linosa
	Linosa	5,4	

Provincia	Isola	Superficie/Kmq	Comune
ME	Lipari	37,6	Lipari
	Alicudi	5,1	
	Filicudi	9,5	
	Stromboli	12,6	
	Vulcano	21,0	
	Panarea	3,4	
ME	Salina	26,4	Santa Maria Salina
			Malfa
			Leni
PA	Ustica	8,6	Ustica
TP	Favignana	18,6	Favignana
	Levanzo	5,6	
	Marettimo	12,3	
TP	Pantelleria	83,0	Pantelleria
GR	Giglio	23,8	Isola del Giglio
	Giannutri	2,6	
LI	Capraia	19,0	Capraia Isola
LI	Elba	223,5	Campo nell'Elba
			Capoliveri
			Marciana
			Marciana Marina
			Porto Azzurro
			Portoferraio
			Rio Marina
			Rio nell'Elba

